REGOLAMENTO (CEE) N. 900/70 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1970

relativo a bandi di gara per la fornitura di 16.000 tonnellate di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1399/69 del Consiglio, del 17 luglio 1969, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte al Programma alimentare mondiale (3), prevede che vengano messe a disposizione del Programma alimentare mondiale, in appresso denominato PAM, 35.000 tonnellate di butteroil ottenuto dal burro in possesso degli organismi d'intervento ;

considerando che, di tale quantità, circa 16.000 tonnellate potranno essere fornite al PAM nel corso del 1970 ; che è opportuno ripartire tale quantità tra i vari organismi d'intervento, tenuto conto delle giacenze di burro in loro possesso ;

considerando che, per le operazioni da effettuare nel quadro dell'azione comunitaria, il regolamento (CEE) n. 1399/69 prevede la concessione di un'indennità ai trasformatori, corrispondente alle spese di trasformazione del burro, ivi comprese le spese di trasporto del burro dal deposito fino al luogo di trasformazione, nonché le spese di imballaggio e di consegna fob del butteroil ; che, a norma dell'articolo 3 del suddetto regolamento, l'importo dell'indennità è determinato secondo la procedura di gara applicata dagli organismi competenti degli Stati membri in base a disposizioni da stabilire ;

considerando che è necessario adottare misure tali da garantire che il burro destinato ad essere trasformato in butteroil sia effettivamente utilizzato a tale scopo e, sotto questa forma, messo a disposizione del PAM ; che, a questo fine, è segnatamente opportuno prevedere un controllo efficace ; che, in un caso del genere, si rende necessaria, normalmente, la costituzione di un deposito cauzionale di trasformazione e di consegna fob ; che, tuttavia, per essere considerato come garanzia sufficiente, tale deposito cauzionale dovrebbe essere molto elevato, in considerazione delle quantità considerevoli di burro in questione ; che, per evitare le spese che ne risulterebbero, è opportuno far acquistare dagli aggiudicatari il burro necessario e far loro credito, per quanto concerne il prezzo di acquisto, per un periodo durante il quale la trasformazione e la consegna fob possono aver luogo, di modo che l'obbligo di pagare il prezzo di acquisto possa essere annullato non appena siano state effettuate tali operazioni ;

considerando che le industrie di trasformazione in causa possono acquistare il burro nella Comunità allo stesso prezzo ; che, pertanto, gli importi di compensazione previsti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2433/69 (5), destinati a compensare le differenze di prezzo esistenti tra gli Stati membri, diventano senza oggetto ; che, per la medesima ragione, gli importi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/70 (7), diventano ugualmente senza oggetto ;

considerando che è necessario precisare a chi incomba il rischio risultante, eventualmente, dalla mancata fornitura del butteroil entro i termini previsti ; che, inoltre, per ragioni di precisione, è opportuno specificare che il butteroil in causa non beneficia di alcuna restituzione all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 14.
(4) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(5) GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(7) GU n. L 102 del 12. 5. 1970, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura al PAM di 16.000 tonnellate di butteroil.

2. Fatta salva una successiva modifica che si rendesse necessaria con l'evoluzione delle giacenze, le quantità di burro necessarie per la fabbricazione di tale butteroil sono prelevate presso i seguenti organismi d'intervento :

a) presso l'organismo d'intervento belga, la quantità necessaria per la fabbricazione di 1.000 tonnellate di butteroil,

b) presso l'organismo d'intervento tedesco, la quantità necessaria per la fabbricazione di 5.000 tonnellate di butteroil,

c) presso l'organismo d'intervento francese, la quantità necessaria per la fabbricazione di 5.000 tonnellate di butteroil,

d) presso l'organismo d'intervento olandese, la quantità necessaria per la fabbricazione di 5.000 tonnellate di butteroil.

Articolo 2

1. La gara per ogni fornitura richiesta dal PAM viene indetta dagli organismi d'intervento, secondo disposizioni da determinare.

2. L'organismo d'intervento redige un bando di gara la cui pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* avviene almeno 10 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

3. Nel bando di gara, l'organismo di intervento indica i depositi in cui è immagazzinato il burro destinato alla fabbricazione di butteroil e prende le disposizioni necessarie per permettere agli interessati di esaminare, prima dell'offerta, dei campioni prelevati sul burro.

Articolo 3

Possono partecipare alla gara soltanto le imprese di trasformazione autorizzate a tale scopo dallo Stato membro sul territorio del quale deve essere effettuata la trasformazione. Possono essere autorizzate soltanto le imprese che siano in grado di soddisfare agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

1. Gli interessati partecipano alla gara sia presentando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento con ricevuta di deposito, sia mediante lettera raccomandata.

2. Nell'offerta sono indicati :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

b) l'importo proposto dal concorrente per la consegna fob del butteroil, espresso nella moneta dello Stato membro in cui viene indetta la gara ; tale importo comprende il prezzo di acquisto del burro alle condizioni definite agli articoli 9 e 13, paragrafo 3, le spese di trasformazione, di imballaggio e di messa in fob del butteroil, escluse le spese di stivaggio ;

c) il deposito o i depositi da cui il concorrente desidera prelevare il burro ;

d) il porto d'imbarco del butteroil, scelto su un elenco di porti da definire, tenendo conto dei porti che figurano all'allegato.

3. Un'offerta è valida solo se riguarda la quantità globale del butteroil che è oggetto del bando di gara.

4. Un'offerta è valida soltanto se

a) è corredata
   — da un documento attestante l'autorizzazione di cui all'articolo 3,
   — da una dichiarazione del concorrente, con la quale egli rinuncia ad ogni reclamo sulla qualità e sulle caratteristiche del burro eventualmente venduto.

b) la prova della costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 5 viene fornita prima dello spirare del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

Il deposito cauzionale d'aggiudicazione ammonta a 30 unità di conto per tonnellata di butteroil ed è costituito, a discrezione dello Stato membro, sia sotto forma di un assegno indirizzato all'organismo d'intervento, sia sotto forma di una garanzia rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro interessato.

Articolo 6

L'organismo d'intervento prende tutte le misure idonee a garantire che l'aggiudicatario possa prelevare il burro necessario per la trasformazione in butteroil dal deposito indicato nella sua offerta.

Articolo 7

Tenuto conto delle offerte ricevute e secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un importo massimo o si decide di annullare la gara.

Articolo 8

1. L'offerta viene rifiutata se l'importo proposto è superiore all'importo massimo valido per la gara in oggetto.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, l'aggiudicatario è colui che ha presentato l'offerta il

cui importo è meno elevato. Qualora debbano esser prese in considerazione più offerte con lo stesso importo,

a) se le offerte sono state presentate allo stesso organismo d'intervento, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte,

b) se le offerte sono state presentate ad organismi d'intervento differenti, è aggiudicatario il concorrente presentatosi all'organismo d'intervento che possiede le maggiori quantità di burro immagazzinate nel 1969, designato all'atto della fissazione dell'importo massimo, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

3. Ogni concorrente viene informato immediatamente dall'organismo d'intervento del risultato della sua partecipazione alla gara.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 9

1. Il prezzo d'acquisto del burro è fissato a 173,50 unità di conto per 100 kg franco magazzino frigorifero.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, l'aggiudicatario paga il burro fornito nei 45 giorni successivi alla data fissata dall'organismo d'intervento per la consegna fob del butteroil.

Articolo 10

L'aggiudicatario effettua, nel porto designato nell'offerta e alla data fissata dall'organismo d'intervento, la consegna fob della quantità di butteroil che è oggetto della offerta e che risponde ai requisiti in materia di qualità e di imballaggio previsti nell'allegato al presente regolamento. Si considera avvenuta la consegna fob nel momento in cui il butteroil ha oltrepassato il parapetto della nave nel porto di imbarco.

Articolo 11

1. Il controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1399/69 viene effettuato al momento della fabbricazione e dell'imballaggio del butteroil.

2. L'aggiudicatario si sottopone inoltre ad ogni controllo quantitativo effettuato nel porto dal rappresentante del PAM.

Articolo 12

A prescindere dai casi di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a suo carico tutte le conseguenze finanziarie che deriverebbero alla Comunità dalla mancata fornitura del butteroil nel luogo e al tempo voluti, sempreché il PAM abbia reso possibile la fornitura nel luogo e al tempo indicati. Le spese risultanti da una mancata fornitura di butteroil in seguito a un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo competente dello Stato membro nel quale è stata effettuata la trasformazione.

Articolo 13

1. Qualora la trasformazione del burro in butteroil e la consegna fob del butteroil abbiano luogo nello Stato membro venditore, l'autorità incaricata del controllo rilascia all'aggiudicatario, dopo la consegna fob del butteroil alle condizioni di cui all'articolo 10, un certificato che attesta l'avvenuta fornitura.

2. Qualora la trasformazione del burro o la consegna fob del butteroil siano effettuate in Stati membri diversi, la prova della consegna fob alle condizioni di cui all'articolo 10 può essere fornita soltanto mediante la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci.

Le caselle numero 101, 103 e 104 che figurano sull'esemplare di controllo vengono riempite. La casella numero 104 viene riempita cancellando le menzioni inutili ed indicando sotto il secondo trattino una delle menzioni seguenti :

a) se il burro è destinato ad essere trasformato e consegnato fob in un altro Stato membro :

« Beurre destiné à la transformation en butteroil et à la livraison fob au PAM, au titre du règlement (CEE) n. 900/70 »

« Butter zur Verarbeitung zu butteroil und zur Lieferung fob an das WEP gemäß Verordnung (EWG) Nr. 900/70 »

« Burro destinato alla trasformazione in butteroil e alla consegna fob al PAM in virtù del regolamento (CEE) n. 900/70 »

« Boter bestemd voor de verwerking tot butteroil en voor levering f.o.b. aan het W.V.P., overeenkimstig verordening (EEG) nr. 900/70 » ;

b) se il burro trasformato in butteroil è destinato ad essere consegnato fob in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata effettuata la trasformazione ;

« Butteroil destiné à la livraison fob au PAM, au titre du règlement (CEE) n° 900/70 »

« Zur Lieferung fob an das WEP bestimmtes butteroil gemäß Verordnung (EWG) Nr. 900/70 »

« Butteroil destinato alla consegna fob al PAM, in virtù del regolamento (CEE) n. 900/70 »

« Butteroil bestemd voor levering f.o.b. aan het W.V.P., overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 900/70 ».

3. Dietro presentazione dei documenti giustificativi previsti, a seconda dei casi, dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2, l'organismo competente dello Stato membro in cui viene effettuata la trasformazione in butteroil annulla l'obbligo dell'aggiudicatario di pagare il prezzo di acquisto del burro fornito fino a concorrenza dell'importo indicato nell'offerta e versa all'aggiudicatario, entro un termine di 15 giorni calcolato a datare dal giorno della presentazione dei documenti giustificativi sopra citati, la differenza tra questi due importi, qualora tale differenza sia a suo vantaggio.

Nel caso in cui l'organismo competente di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro venditore, annulla l'obbligo di pagare il prezzo d'acquisto, comunica immediatamente all'organismo competente dello Stato membro venditore l'importo che fa l'oggetto di tale annullamento.

4. Inoltre, l'organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale avviene la trasformazione procede quanto prima al versamento al PAM di un contributo forfettario, di 63 unità di conto per tonnellata di butteroil fornito, alle spese di inoltro e di distribuzione del butteroil.

Articolo 14

1. A prescindere da casi di forza maggiore, il deposito cauzionale di aggiudicazione di cui all'articolo 5 viene svincolato soltanto

a) se l'aggiudicatario non ha ritirato l'offerta anteriormente alla decisione di aggiudicazione e se ha fornito all'organismo d'intervento i documenti giustificativi previsti, a seconda dei casi, dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2 dell'articolo 13.

b) se non è stato dato seguito all'offerta.

2. Il deposito cauzionale viene svincolato immediatamente.

3. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento venditore determina le misure da esso ritenute necessarie a motivo alle circostanze addotte.

Articolo 15

1. Non sono applicate al burro fornito ed al butteroil fabbricato ai sensi del presente regolamento :

a) gli importi di compensazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 886/68,

b) le sovvenzioni e gli importi di compensazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1667/69.

2. Nessuna restituzione all'esportazione è concessa al butteroil fabbricato a norma del presente regolamento.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

I. Requisiti in materia di qualità del butteroil

Caratteristiche del prodotto : concentrato di materia grassa del latte contenente almeno il 99,8 % di materia grassa pura.

Composizione tipo :

umidità e componenti non grassi del latte : al massimo 0,2 %

materie grasse : almeno 99,8 %

acidi grassi liberi : al massimo 0,5 % (espressi in acido oleico)

Indice di perossido/kg : al massimo 1 unità (in milliequivalente d'ossigeno attivo per kg)

Gusto : schietto

Odore : assenza di odori estranei al butteroil.

II. Imballaggi del butteroil

1. Il butteroil è contenuto in scatole metalliche, ermeticamente chiuse. La resistenza della scatola agli urti deve essere sufficiente a sopportare un lungo trasporto marittimo. Le scatole metalliche non possono, per loro natura, essere nocive alla salute umana, né provocare un cambiamento di colore, di gusto o di odore del loro contenuto.
   La chiusura delle scatole, assicurata mediante coperchio bordato, dev'essere assolutamente ermetica.

2. Le scatole metalliche sono imballate a loro volta in cartoni contenenti :

a) 12 unità se si tratta di scatole da 1,5 kg,

b) 4 unità se si tratta di scatole da 5 kg,

c) 1 unità se si tratta di scatole da 20 kg.

Il cartone ha una resistenza di 29 kg per cm^2.

L'imballaggio di 4 × 5 kg è inoltre munito di un cartone intermedio ondulato doppio-doppio, avente una resistenza di almeno 13 kg per cm^2.

I cartoni sono solidamente chiusi incollando su tutta la loro superficie le parti ripiegate superiori ed inferiori.

3. L'etichetta incollata sulla scatola comprende le seguenti indicazioni, nella lingua o nelle lingue del paese destinatario :

a) la denominazione « butteroil »,

b) le menzioni :

— « Dono delle Comunità europee »

— « Azione Programma alimentare mondiale »,

c) il peso netto,

d) l'impresa trasformatrice, in forma abbreviata.

Queste indicazioni figurano anche sulle due facce laterali della cassa.

III. Elenco degli eventuali porti d'imbarco

Anversa
Brema
Dunkerque
Genova
Amburgo
Le Havre
Marsiglia
Rotterdam
Trieste.